33.

BANDO

Sopra la Liberazione totale di tutti i Sudditi degli Stati di S. A. R.

DAL PAGAMENTO DELLE TASSE

DELLE COLLETTE ANNUALI

E Sopra l'Estrazione del Monte Redimibile Primo.

IN FIRENZE, MDCCXXVI.

Nella Stamperia di S. A. R. *Con Licenza de' Sup.*

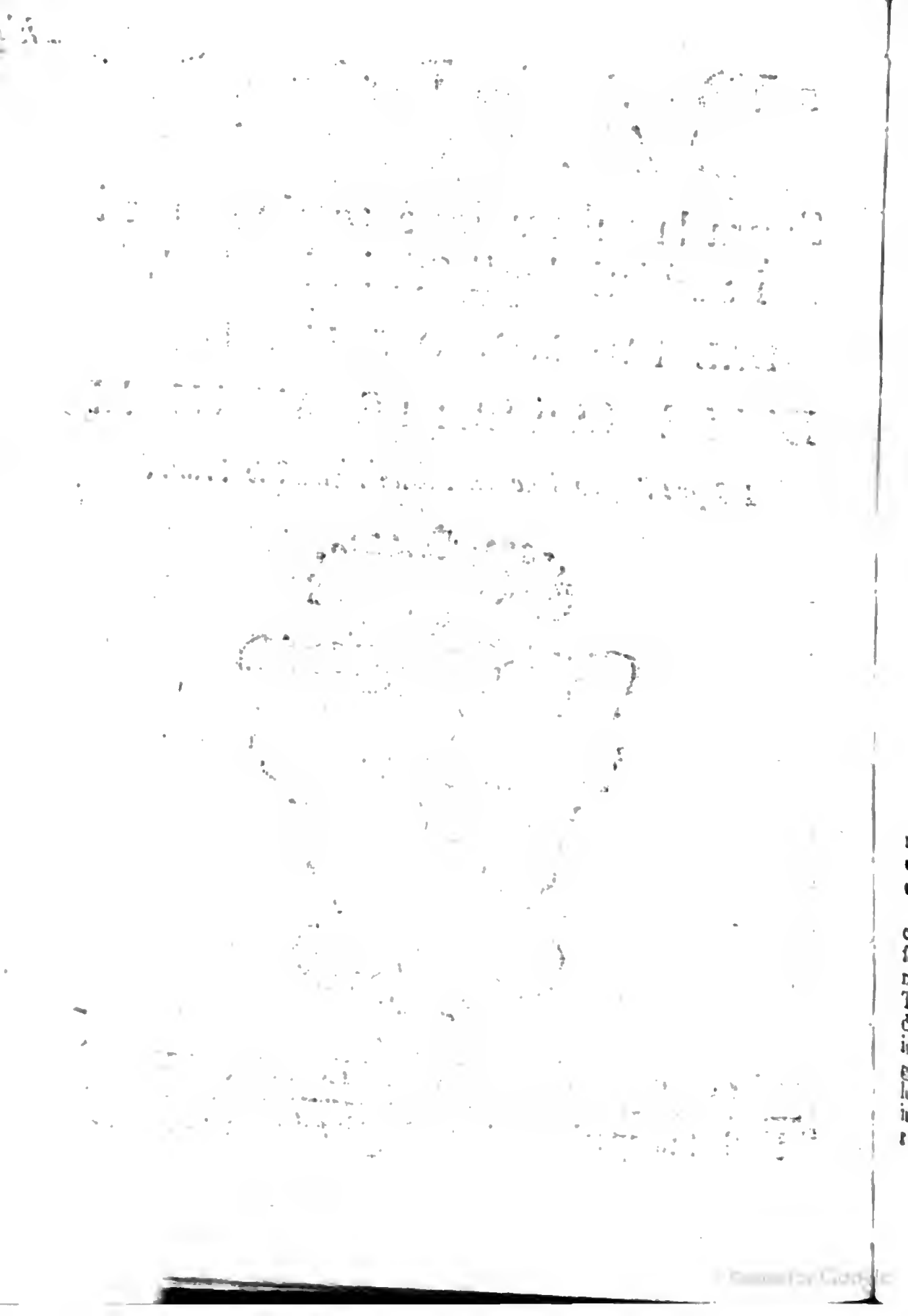

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per S. A. R. gl' Illuſtriſſimi Signori Protettori del Monte Redimibile della Città di Firenze, fanno di comandamento di S. A. R. pubblicare il ſeguente benigniſſimo Motuproprio della R. A. S. del dì 7. di Agoſto 1726. del tenore che appreſſo.

PER ſollevare, e render liberi dal pagamento delle più conſiderabili gravezze, i ſuoi fedeliſſimi Sudditi, avendo S. A. R. ordinato, e ſtabilito il regolamento de' Luoghi di Monte, e per avere il neceſſario, e giuſto riguardo alla ſicurezza de' pagamenti de' frutti, che ſon dovuti a' Creditori Montiſti, non avendo potuto far godere a tutti in un tempo iſteſſo il pieno effetto delle ſue Sovrane clementiſſime deliberazioni, indirizzate ſempre al benefizio, e comodo univerſale. Volendo di preſente aſſicurar ſempre più a' Creditori del Monte Redimibile il puntual pagamento de' frutti de' loro Luoghi, e levare interamente a tutti i ſuoi Sudditi il grande aggravio, che per molto tempo hanno ſofferto della Taſſa della Colletta annuale, colla pienezza della ſua ſuprema aſſoluta Poteſtà, comanda a' Protettori del Monte Redimibile, che ſi eſtraggano tutti i Luoghi del Monte Redimibile Primo con reſtituire a' Creditori Montiſti ogni volta, che ſaranno eſtratti il valore de' loro Luoghi, a ragione di ſcudi cento per Luogo, e con replicare le comandate Eſtrazioni tante quante volte farà di biſogno per la totale, ed intera Eſtrazione di detto Monte Redimibile Primo. E tanto la liberazione, ed eſenzione dal pagamento della Taſſa delle Collette annuali, che la ſuddetta Eſtrazione, ſi doveranno fare nella forma, e modo, che appreſſo cioè

I. Vuole S. A. R., che da' Protettori del detto Monte per pubblico Bando ſi faccia noto, e paleſe a tutti i ſuoi Sudditi di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione, che reſtano, e ſaranno in avvenire pienamente, e interamente liberi, eſenti, ed immuni dal pagamento della Taſſa annuale delle Collette, ſopra tutte le loro entrate, lucri, e guadagni di qualunque ſorta, provenienti da' loro Effetti, e Beni, e dall' induſtria de' loro propri traffichi, nè poſſano in avvenire per tal cagione dal detto Monte Redimibile eſſer collettati, aggrava-ti, e moleſtati, nè parimente per qualunque altra Taſſa di Parrucche, o altre impoſte per occaſione, e cauſa di dette Collette; dalle quali Taſſe reſpettivamente dovranno eſſere tutti i ſuoi Sudditi eſenti, e immu-

ni, liberando tutti, e assolvendo indistintamente dal pagamento di dette annue gravezze. Ordina perciò S. A. R. a' Protettori del Monte Redimibile, che non si debbano esigere in Firenze le Collette annuali se non per tutto il prossimo venturo Mese di Gennajo 1726. ab Inc., e per tutto il rimanente de' suoi Stati, comprendendo la Città, e Stato di Siena, Città, Contado, e Montagna di Pistoja, Città, e Porto di Livorno, Portoferrajo, Pontremoli, e generalmente qualunque altro luogo, anche infeudato, e sottoposto al supremo, diretto, ed alto suo Dominio, per tutto il venturo Mese di Febbrajo 1726. ab Inc., comandando, che tutti debbano pagare il debito decorso, e che decorrerà fino a detti tempi destinati per la liberazione, ed esenzione totale di tali pesi, e gravezze, e che quei che mancheranno ne sieno astretti secondo gli ordini. Dichiarando in oltre espressamente S. A. R. che nella sopraddetta liberazione esenzione, e immunità dalla Tassa delle Collette, non s' intendano, ne sieno compresi l'annuo sussidio, che paga l'Ordine Militare di S. Stefano, nè parimente tutte l' Università, Nazioni, Compagnie, Arti, e simili, siccome ancora li Provvisionati, e Pensionarj per l'ordinata retenzione della grazia per iscudo, che sono state eccettuate nella Provvisione de' 23. Magg. passato, poichè tutti questi dovranno fare al Monte Redimibile il pagamento di quelle somme, ed in que' modi, e forme, che nella detta Provvisione, e altre sopra di ciò emanate, sono state comandate, e prescritte, riservandosi nondimeno S. A. R. di far godere a tutti gli eccettuati come sopra quelle grazie di reduzioni, ed esenzioni, che saranno compatibili colla indennità, e sicurezza de' Creditori Montisti.

II. Ordina S. A. R., che da' Protettori di detto Monte si faccia noto a tutti i Creditori del Monte Redimibile Primo, che se non vorranno esser sottoposti all' Estrazioni, che si faranno, per tutti, o parte de' loro Luoghi, sarà loro lecito, e permesso il rimanere accesi, e descritti Creditori a' Libri di detto Monte, nella forma istessa, e colle medesime condizioni, facoltà, dichiarazioni, prerogative, e patti, che hanno, e godono di presente, e colle quali sono stati impostati Creditori a' Libri di detto Monte. Con espressa dichiarazione però, che tutti quei Creditori, che non vorranno esser sottoposti all' Estrazioni, che di tempo in tempo si faranno, debbano ritirare ne' tempi soliti, e ogni tre Mesi la rata, il frutto de' Luoghi de' quali resteranno Creditori a ragione di scudi tre, e mezzo l'anno per ciaschedun Luogo, solamente, e non più, senza però che sopra a detto annuo frutto di scudi tre, e mezzo per Luogo vi sia fatta retenzione di sorta alcuna.

III. A tale effetto s' assegna a tutti i suddetti Creditori tempo, e termine tutto il venturo Mese di Settembre prossimo avvenire, dopo il quale dovrà farsi la prima Estrazione, e dentro al detto termine sarà loro permesso il poter domandare, e fare instanza, o da per loro, o per mezzo di loro legittimi Procuratori, e sempre con Scrittura

da

da presentarsi nella Cancelleria de' Protettori, che dovrà esser ricevuta senza veruna spesa, di volere essere imborsati, e sottoposti per la prima Estrazione, che si farà, per tutti, o parte di quei Luoghi de' quali vanno, e son descritti Creditori a' Libri di detto Monte Redimibile Primo, e fatta che sarà l' Estrazione ritirare il prezzo, e valore de' loro Luoghi nella forma ordinata a ragione di scudi cento per Luogo. E fatta che averanno la suddetta Domanda, e instanza nella Cancelleria de' Protettori, senza che vi sia bisogno d' altra dichiarazione, e solennità, per la concorrente quantità de' Luoghi espressi nella loro Domanda, saranno imborsati per la prima Estrazione, che si farà passato detto termine di sopra espresso di tutto il venturo Mese di Settembre.

IV. Tutti quei Creditori Montisti, che dentro il suddetto termine, non averanno fatto dichiarazione, nè Domanda veruna di volere essere imborsati, e sottoposti alla comandata Estrazione, s' intenderà, che vogliono, e domandano, e si dichiarono, come se ne facessero espressamente instanza, di rimaner Creditori a' Libri di detto Monte nella forma appunto, che sono di presente, e coll' annuo frutto di scudi tre, e mezzo per Luogo, ogni tre Mesi la rata, e senza che vi sia bisogno d' alcuna solennità, nè di veruna loro specifica dichiarazione, resteranno, e rimarranno Creditori per i loro respettivi Luoghi, e saranno descritti a' Libri di detto Monte nell' istesso modo, e coll' istesse condizioni, che stanno di presente, e con tutti i privilegj, esenzioni, patti, dichiarazioni, facoltà, e prerogative, che sono state benignamente concedute da S. A. R. ne' Capitoli dell' erezione del detto Monte, colla Provvisione de' 23. Agosto 1725. E per maggior facilità, e profitto di quei Creditori, che non avendo fatta instanza di volere essere imborsati per la prima Estrazione, e perciò si sarà inteso, che sieno voluti rimaner Creditori come lo sono di presente, i passaggi, e scritture che saranno perciò necessarie, si dovranno fare dal Cancelliere, o da chi altri si sia, senza veruna spesa, nè anco delle Patenti, o Cartelle, le quali si spediranno gratis, e senza alcuna mercede, annullando per tale effetto tutte le Patenti, o Cartelle, che a' detti Creditori Montisti sono state spedite finora, coll' annuo frutto di scudi quattro per Luogo. Ed oltre a ciò a favore di quei Creditori, che nel termine come sopra assegnato, non averanno fatto veruna istanza, e Domanda d' essere imborsati per la futura prima Estrazione, e perciò si sarà inteso, che vogliono rimaner descritti Creditori a' Libri del Monte Redimibile Primo, nel modo medesimo che stanno al presente, ordina S. A. R. che anche oltre il termine assegnato di tutto il venturo Mese di Settembre, sia loro pagato il frutto de' loro Luoghi, a ragione di scudi quattro per Luogo, per tutto il dì quindici del Mese di Febbrajo 1726. ab Inc. prossimo avvenire, passato il quale dovranno conseguire l'annuo frutto di scudi tre e mez-

zo per Luogo, ogni tre meſi la rata, come già è ſtato diſpoſto, e come ſarà pagato a tutti i Creditori di detto Monte.

V. Paſſato il termine di ſopra ordinato, i Protettori di detto Monte, non oſtante qualunque Legge, Motuproprio, Diſpoſizione, riguardante il Monte Redimibile, che diſponeſſe in contrario, fatti prima imborſare tutti quei Creditori, che averanno domandato, e fatto inſtanza, o da per loro, o per mezzo di loro legittimi Procuratori, e con Scrittura preſentata nella Cancelleria del Monte, di voler eſſere ſottopoſti all' Eſtrazione di tutti, o parte de' loro Luoghi, alla pubblica viſta, nel luogo della loro Reſidenza faranno l' Eſtrazione di Luoghi due mila, in ſomma di ducati dugentomila, e d' ogni altra maggior ſomma, che parrà, e piacerà al Magiſtrato di detti Protettori. Dichiarando però eſpreſſamente S. A. R. che la ſuddetta imborſazione, ed Eſtrazione ſi debba fare ſolamente nel caſo che vi ſia maggior numero di Creditori, che abbiano domandato di voler eſſere imborſati, edeſtratti, della ſomma ordinata per la detta Eſtrazione, poichè quando foſſe maggiore la ſomma ſtabilita per tale effetto, che il numero di Luoghi che doverebbero eſſere eſtratti, allora, ed in tal caſo quei Creditori ſaranno intimati con pubblico Editto a ricevere il valore de' Loro Luoghi a ſcudi cento per Luogo, ſenza che ſia più lecito, e permeſſo il fare inſtanza, nè Domanda veruna di rimaner Creditori nel detto Monte.

VI. A tutti i Creditori Montiſti che ſaranno ſtati eſtratti, o che non vi eſſendo luogo di far l' Eſtrazione, ſaranno ſtati intimati a ricevere il valore de' loro Luoghi, dovrà correre il frutto, anche dopo fatta la detta Eſtrazione, o Intimazione, per giorni quindici, paſſato il qual termine non dovrà più correre frutto alcuno ſopra i loro Luoghi, ma a tutti i detti Creditori, riconoſciuti prima i loro recapiti, dal Magiſtrato de' Protettori ſarà loro, tanto dentro il ſuddetto termine, che quello ſpirato, e ſempre che vorranno, conſegnato Ordine, e Mandato, firmato dal Provveditore di detto Monte, in eſecuzione del quale ſarà a ciaſcheduno che abbia la libera diſpoſizione de' detti Luoghi, o ſuo legittimo Procuratore, attualmente, e interamente pagato dal Camarlingo del Monte il prezzo di tali Luoghi a ſcudi cento per ogni Luogo, e fintanto che non riſquoteranno i loro capitali ſtaranno appreſſo il detto Camarlingo in depoſito a tutto loro riſico, e pericolo.

VII. E quando ſi deſſe il caſo, che foſſe neceſſario il replicar l' Eſtrazioni tante quante volte faceſſe di biſogno, per tutti quei Creditori Montiſti, che non foſſero ſtati compreſi nella prima Eſtrazione, che ſi farà paſſato il venturo Meſe di Settembre, ſi no a che non ſieno totalmente eſtratti tutti i Luoghi di detto Monte Redimibile Primo, ſi faranno l' altre Eſtrazioni per quelle ſomme, e in quei tempi, e con quelle condizioni, e modi, che da' Protettori ſaranno ſtimati più proprj, ed opportuni per intereſſe, e comodo del Monte, e del Pubblico.

VIII.

VIII. Perchè non vi ſia alcuno, che poſſa allegare ignoranza d' eſſere ſtato eſtratto, tutte l' Eſtrazioni che ſi faranno, ſaranno con Editto pubblicate, e fatte note.

IX. La ſpeſa pe'l paſſaggio delle Scritture ed Atti occorrenti per le contrattazioni, e Riſegne ed altro, che ſia neceſſario di fare circa i detti Monti, ſarà l' appreſſo cioè

X. Riſpetto alle prime compre, che ſi faranno immediatamente dal Monte, ſi doveranno far gratis, e ſenza alcuna ſpeſa de' Montiſti eccettuata però la ſpeſa delle Patenti come appreſſo.

Per un ſol Luogo ——— lir. --- 10.
Da una a cinque ——— lir. 1. ---
Da cinque a dieci, e per ogni altra ſomma -- lir. 1. 10.

XI. Ed in una ſola Patente ſi potrà deſcrivere, e comprendere tutta quella quantità di Luoghi, che ciaſcheduno in una volta voleſſe acquiſtare, purchè non ſia meno d' un quarto di Luogo.

XII. E per le compre ed accquiſti, che ſi faranno da altri, che immediatamente dal Monte ſi doveranno li appreſſo Emolumenti, dal Compratore, o Acquirente.

Da Luoghi uno fino a Luoghi dieci ——— lir. --- 10. per Luogo
Da Luoghi dieci fino a Luoghi quindici —— lir. 6. in tutto.
Da Luoghi quindici fino a Luoghi venti —— lir. 8. -- --
Da Luoghi venti fino a Luoghi venticinque lir. 10. -- --
Da Luoghi venticinque fino a Luoghi trenta lir. 12. -- --
Da Luoghi trenta fino ad ogni ſomma ——— lir. 14. 10. --

XIII. Il venditore, o riſegnante paghi ſempre per la metà del Compratore, o Acquirente.

XIV. Per ogni condizione ſi doverà pagare lire una.

XV. Per eſibita, e riſcontro d' ogni Mandato di procura lir. 1. 10.

E per un ſolo Mandato di Procura s' intendano anco quelli fatti da più, e diverſe perſone in un ſolo Procuratore, quantunque i loro reſpettivi Crediti foſſero deſcritti in diverſi Libri del Monte.

E comandiamo di tutte le coſe ſopraddette a tutti i Magiſtrati, Giudici, e Rettori di qualunque preeminenza, e Autorità l'inviolabile oſſervanza, annullando tutto ciò, che faceſſe in contrario, non oſtante, &c.

Il Gran Duca di Toſcana.

Coriolano Montemagni 7. Agoſto 1726.

Marco Toſi Cancell.

Bandito per me Niccolò Palmieri pubblico Banditore ne' luoghi ſoliti di queſta Città di Firenze queſto dì 9. Agoſto 1726.

00561598i

1727

Digitized by Google